

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8912 del 09/09/1998

Rinuncia all'eredità - revoca - Ammissibilità - Condizioni e limiti.

Il chiamato all'eredità, che vi abbia inizialmente rinunciato, può, ex art. 525 cod. civ., successivamente accettarla (in tal modo revocando implicitamente la precedente rinuncia) in forza dell'originaria delazione - e sempre che questa non sia venuta meno in conseguenza dell'acquisto compiuto da altro chiamato -, ma non anche in forza di un accordo concluso tra il rinunziante ed i soggetti acquirenti dell'eredità, dovendo, in tal caso, escludersi ogni possibilità di revoca della precedente rinuncia per effetto del carattere indisponibile della delazione che, una volta venuta meno, non può efficacemente rivivere per volontà dei privati (oltre che per effetto del principio "semel heres semper heres", in forza del quale chi abbia accettato l'eredità non può più legittimamente rinunciarvi, essendo l'accettazione, a differenza della rinuncia, un atto puro ed irrevocabile, giusto disposto dell'art. 475 cod. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8912 del 09/09/1998